

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 42-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SAPORITO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

**VITTORIO LIBERATORI**

per il reato di cui agli articoli 323, primo e secondo comma, e 110 del codice penale  
(abuso d'ufficio)

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTELLI)

il 14 ottobre 1992

---

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'11 agosto 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Liberatori, per il reato di cui agli articoli 323, primo e secondo comma, e 110 del codice penale (abuso d'ufficio).

In data 14 ottobre 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 15 ottobre 1992 e deferita alla Giunta il 27 ottobre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 16 e 17 dicembre 1992.

Il senatore Liberatori è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 16 dicembre 1992, e ha presentato una memoria scritta.

Il senatore Liberatori è sottoposto ad indagini per aver concorso, quale componente del Consiglio comunale di Arezzo, all'adozione della delibera n. 1144 del 26 ottobre 1989 - con cui veniva accolta la richiesta avanzata dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio di autorizzazione a fruire, sulla base della normativa relativa ai piani di recupero, di parte della volumetria dell'edificio *ex* SACFEM per realizzare il proprio centro direzionale - in dispregio dello stato di fatto e di diritto, non sussistendo le condizioni di legge per ricorrere allo strumento urbanistico del piano di recupero, e, con abuso d'ufficio, scientemente favorendo interessi non di ordine generale, ma specifici e propri della banca in questione.

Il senatore Liberatori, ascoltato dalla Giunta, ha sostenuto la legittimità della

delibera n. 425 con la quale il Consiglio comunale intendeva perseguire due risultati: una consona destinazione dell'area interessata; una idonea sistemazione per la direzione della banca. Ha chiesto, comunque, la concessione dell'autorizzazione a procedere, non volendo che l'immunità parlamentare lo sottragga al giudizio, cui saranno sottoposti gli altri consiglieri comunali.

In via preliminare, la Giunta non ha ritenuto di poter accogliere il principio secondo il quale l'autorizzazione dovrebbe essere concessa quando vi è una richiesta avanzata in tal senso dal senatore interessato: è necessario infatti ricordare che l'istituto dell'immunità parlamentare è posto non già a tutela del singolo parlamentare, bensì della funzione e che di conseguenza esso si configura come irrinunciabile.

La Giunta ha inoltre rilevato come la sfera dell'illegittimità amministrativa non coincide con quella dell'illecito penale sanzionato dall'articolo 323 del codice penale, nel senso che non ogni delibera illegittima integra gli estremi del reato di abuso di ufficio. Nel caso di specie, del magistrato non indica alcun elemento da cui emerga il dolo o la frode nel comportamento tenuto dal senatore Liberatori o dagli altri componenti del Consiglio comunale. Solo per notizia, si rileva che la delibera è stata adottata all'unanimità. Di qui emerge l'infondatezza dell'azione penale che si vorrebbe promuovere contro di lui.

Per questi motivi la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

SAPORITO, *relatore*